

Statuto

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'Associazione denominata "**Pubblica Assistenza Città di Bologna organizzazione di volontariato**" o anche, in forma breve, "*Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV*", in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha **sede** in **Bologna** (BO).

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune viene deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

L'Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.

La bandiera è un drappo bianco; sul drappo è raffigurato lo stemma.

Lo stemma sociale è costituito da una croce a tre colori: verde bianco e rosso con al centro, a sfondo blu, lo stemma della Città di Bologna. Intorno, la denominazione dell'Associazione.

La **durata** dell'Associazione è **illimitata**.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie, individuando in particolare come azioni di intervento:
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
 - servizi di trasporto sanitario non assistito;
 - servizi di trasporto sociale.
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, con particolare riferimento alle iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;
- d. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, individuando in particolare come azioni di intervento:
 - promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
 - assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- f. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- g. interventi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- h. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla Legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Associati

Art. 6 – Requisiti, Domanda di ammissione e Categorie di Associati

Possono essere Associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purchè di età maggiore a quattordici anni, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

Possono essere Associati dell'Associazione sia le persone fisiche sia gli enti del Terzo settore o comunque soggetti senza scopo di lucro.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse entro sei mesi dalla data di presentazione, prorogabile con giustificabile motivo per ulteriori sei mesi. L'esito della domanda deve essere comunicato all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Associati. Se tale numero minimo di Associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Gli associati si dividono in:

- a. Effettivo: è quella persona che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute ed il soccorso, mette gratuitamente a disposizione della collettività, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo, dedicandosi ai compiti stabiliti dagli organi statutari.

L' Associato effettivo è l'Associato volontario ovvero colui che si impegna a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'iscrizione nel Libro Soci dell'Associato effettivo previo sostenimento e superamento di un periodo di tirocinio teorico-pratico di sei mesi, prorogabili motivatamente da parte dello stesso Consiglio per ulteriori sei mesi.

L'aspirante Associato Effettivo può proporre ricorso avverso alla decisione del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di valutazione negativa del periodo di prova.

b. Sostenitori: coloro i quali versano una quota annua fissata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. L'Associato sostenitore non presta servizio attivo, salvi i casi eccezionali valutati dal Consiglio Direttivo.

c. Onorari: il Consiglio Direttivo può nominare Associati onorari, scegliendoli tra le persone che si siano distinte per particolari iniziative a favore dell'Associazione. Gli Associati che hanno ricoperto la carica di Presidente, al termine del mandato acquisiranno automaticamente la qualità di Associato Onorario.

La qualità di Associato onorario si perde per decisione dell'Assemblea su motivata proposta del Consiglio direttivo. All'Associato Onorario non viene richiesto il pagamento della quota associativa.

d. Benemeriti: Il Consiglio Direttivo può nominare Associati benemeriti, scegliendoli tra gli Associati che si siano distinti per capacità, dedizione, abnegazione, coraggio, spirito di servizio.

La qualità di Associato benemerito si perde per decisione dell'Assemblea su motivata proposta del Consiglio Direttivo.

I minori di età di 18 anni possono essere ammessi quali Associati effettivi dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I minori ammessi potranno svolgere unicamente le funzioni per loro definite dal regolamento interno.

Gli Associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea ordinaria o straordinaria, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti negli organi statutari così come definiti nel presente Statuto.

Art. 7 - Diritti

Gli Associati, di cui all'art. 6, hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi statutari e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata.

Art. 8 - Doveri

Gli Associati di cui all'art. 6, sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere Associati coloro che svolgono nella provincia di Bologna, a qualunque titolo e in qualunque forma, le medesime attività svolte dall'Associazione presso enti del terzo settore o aziende private.

Non possono essere Associati volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di Associato per morosità l'Associato che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non rinnova la sottoscrizione della quota associativa, mediante regolare versamento.

Perde la qualità di Associato per decadenza l'Associato che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.9.

Perde la qualità di Associato per esclusione l'Associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di Associato per recesso l'Associato che abbia dato comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo di voler recedere dal rapporto associativo.

L'Associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

L'Associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, l'Associato può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio o rendiconto.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e comunque conforme con gli schemi tempo per tempo previsti dalla normativa di settore.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori alla soglia risultante dalla normativa in vigore, tempo per tempo, per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il Consiglio direttivo provvede al deposito e alla pubblicità del bilancio o rendiconto nei registri previsti dalle normative.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione può redigere il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino inferiori alla soglia risultante dalla normativa tempo per tempo in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi statutari

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. la Commissione di Disciplina;
- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi statutari coloro che non abbiano compiuto 18 anni, che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione, salvo quanto previsto dall'Art.36 per il componente dell'Organo di Controllo non Associato.

Ai componenti degli organi statutari - ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli Associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea degli Associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito web dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio della provincia in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto come definito dai precedenti art.6 e 7.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria degli Associati quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria degli Associati quando delibera sulla fusione, scissione, trasformazione e scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

Per quanto non specificatamente previsto, si rinvia alle norme di Legge in materia.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente, un segretario ed eventualmente alcuni scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. In sede ordinaria può deliberare con il voto segreto quando la deliberazione riguarda decisioni concernenti la responsabilità di singole persone.

Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli Associati presenti con diritto di voto, il tutto fermi restando i diversi quorum inderogabili eventualmente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio o rendiconto consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio o rendiconto del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina la Commissione Elettorale necessaria per l'elezione dei componenti degli organi sociali di cui all'art.15;
- h. revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina la Commissione Elettorale;

- j. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- k. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto associativo;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 42.

Art. 24 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari da un minimo di 7 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere Associati dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge, con voto palese, tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Operativo e il Responsabile degli Associati.

Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il consiglio direttivo può essere convocato anche in sedi diverse dalla sede associativa e/o in seduta telematica (audio/video conferenza).

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro e affiggere in sede.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) approva i Regolamenti non riservati alla competenza dell'Assemblea;
- d) predispone il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.
- f) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- h) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- i) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di associato;
- j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- k) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- m) ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente;
- n) compie, in generale, tutti gli atti di amministrazione e di gestione nell'interesse dell'Associazione.
- o) adotta, con equità ed imparzialità, i provvedimenti disciplinari verso gli Associati che si rendano responsabili di comportamenti non rispettosi dello Statuto, del Regolamento e di ogni atto emanato.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente dei voti conseguiti tra i non eletti.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea o in mancanza di graduatoria dei non eletti o nel caso questa sia esaurita, il Consiglio direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente dell'associazione o, in sua assenza, il Presidente del Collegio dei Probiviri, provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo decadono anche Il Collegio dei Probiviri e la Commissione di disciplina.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Vice Presidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31 - Segretario

Il Segretario compila il libro degli associati, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, firma, unitamente al Presidente, i suddetti verbali.

Inoltre, tiene aggiornato il Regolamento Associativo in base alle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo

Art. 32 - Tesoriere

Il Tesoriere compila i libri contabili, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi; cura la tenuta degli inventari e si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo.

I mandati di pagamento possono essere sottoscritti, con firma singola e disgiunta, dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 33 - Responsabile Operativo

Il Responsabile operativo dirige e coordina l'attività operativa dell'Associazione.

Art. 34 - Responsabile degli Associati

Il Responsabile degli Associati cura e mantiene i rapporti con gli Associati, costituendo tramite diretto tra questi ed il Consiglio.

Inoltre, mantiene i rapporti con la Commissione di Disciplina, trasmettendo a questa le indicazioni e gli orientamenti del Consiglio nei settori di competenza.

Art. 35 - Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è composta da tre membri uno dei quali verrà, al suo interno, nominato coordinatore e resta in carica 4 anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

La Commissione di disciplina riceve le domande di ammissione degli aspiranti associati presentandole al Consiglio direttivo corredate da un parere.

La Commissione di disciplina riferisce al Consiglio direttivo le segnalazioni ricevute in merito a violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto emanato, da parte degli Associati.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un Commissario della Commissione di disciplina, il Consiglio direttivo provvederà alla integrazione del numero dei componenti la Commissione di disciplina con il subentro del primo dei candidati non eletto nell'ultima tornata elettorale.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche oppure venissero a mancare due o più Commissari, nella prima Assemblea utile si procederà alle votazioni per l'elezione dei Commissari mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale della Commissione di disciplina.

Art. 36 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. In mancanza di Associati in possesso dei predetti requisiti uno dei tre componenti oppure l'organo monocratico potrà essere eletto tra i non Associati in possesso dei requisiti.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli Associati.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo e di ogni altro Organo dell'Associazione, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti gestionali.

La rinuncia all'incarico di un componente dell'Organo di Controllo ha effetto immediato solo se è possibile procedere alla sostituzione; in mancanza, il componente dell'Organo di controllo dimissionario entra in regime di prorogatio fino a che non venga sostituito.

In materia di sostituzione dei componenti dell'Organo di controllo si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 37 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 38 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci iscritti nel libro dei soci per almeno 10 anni consecutivi, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un membro, il membro con il numero di tessera più basso tra i due in carica del Collegio dei Probiviri provvederà alla integrazione con il subentro del primo candidato non eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche oppure venissero a mancare due o più membri, nella prima Assemblea utile si procederà alle votazioni per l'elezione dei mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Collegio dei Probiviri.

Art. 39 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti Associati e dagli Associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili, salvi i limiti eventualmente fissati dalla legge tempo per tempo vigente.

Art. 40 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e degli altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V - Rinnovo organi statutari

Art. 41 - Elezioni

Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari si svolgono entro un mese dal giorno nel quale l'Assemblea ha nominato la Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale è formata da cinque membri che non si possono candidare per gli organi statutari, tra i quali vengono nominati il Presidente ed il Segretario della Commissione stessa.

La Commissione Elettorale è autonoma nel compiere quanto necessario per l'ordinato svolgimento delle elezioni, propone la candidatura di persone che ritiene particolarmente idonee alle cariche, verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica.

La Commissione Elettorale non esprime alcun giudizio di opportunità sulle candidature.

La Commissione Elettorale determina la data dello svolgimento delle operazioni elettorali, curando che i giorni siano almeno due e non più di cinque consecutivi, uno dei quali festivo; determina inoltre l'orario di apertura del seggio, fermo che detto orario non dovrà essere inferiore a complessive ore otto.

La votazione per l'elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto, tramite schede recanti il timbro dell'Associazione nonché la firma del Presidente e del Segretario della Commissione Elettorale; la scheda viene consegnata personalmente all'Associato elettore.

Il voto può essere espresso mediante sistema elettronico certificato mediante terminali installati presso la sede dell'Associazione o altri locali designati dalla Commissione Elettorale.

L'Associato ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a quello degli eligendi per ciascun organo; in caso di eccesso di preferenze espresse, la scheda elettorale deve essere considerata nulla.

L'Associato, dopo aver votato, depone la scheda nell'urna; la Commissione Elettorale annota il nome dell'Associato nell'elenco di coloro che hanno votato.

Alle votazioni partecipano gli Associati di cui all'art. 6 che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, nonché coloro che dal pagamento siano stati esentati.

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al computo delle preferenze, redige il verbale della propria attività, provvede alla redazione dell'elenco degli eletti e di quello dei non eletti, precisando il numero delle preferenze riportate.

In caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato con il maggior periodo di iscrizione continuativo nel libro soci con riferimento all'ultima data di iscrizione. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato con il numero di tessera più basso.

Il verbale e gli elenchi vengono affissi nella sede associativa.

Non può essere eletto un candidato che non risulti tra i votanti, salvo quanto previsto per i membri non Associati dell'Organo di controllo.

E' ammesso il voto per delega; l'atto scritto di delega, che dovrà riportare le generalità dell'Associato, unitamente alla tessera associativa del delegante o da copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità, deve pervenire alla Commissione Elettorale prima che il delegato voti. Ciascun Associato potrà essere portatore di una sola delega.

Titolo VI - Norme finali

Art. 42- Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti la medesima attività nell'ambito del Comune di Bologna, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 43 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 44 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, in quanto applicabili, e le norme vigenti in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazionale del terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art.45 - rete associativa

L'Associazione può aderire all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.